Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 9 gennaio 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1755.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'emendamento dell'articolo 50, lettera a), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, adottato a Montréal il 21 giugno 1961.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo adottato a Montréal il 21 giugno 1961, relativo all'emendamento dell'articolo 50, lettera *a*), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alle apposite clausole del Protocollo stesso.

Art 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TAVIANI — TREMELLONI — TRABUCCHI — ANDREOTTI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

Protocole portant amendement à la Convention relative à l'aviation civile internationale

L'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale,

S'étant réunie à Montréal, le dix-neuf juin 1961, en sa treizième session (extraordinaire),

Ayant pris acte du désir général des Etats contractants d'augmenter le nombre des membres du Conseil.

Ayant estimé qu'il était, justifié de pourvoir le Conseil de six sièges de plus et de porter, de ce fait, leur nombre total de vingt et un à vingt-sept, et

Ayant estimé qu'il était nécessaire d'amender à cette fin la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944,

A adopté, le vingt et un juin mil neuf cent soixante et un, conformément aux dispositions de l'alinéa *a*)

de l'article 94 de la Convention précitée, le projet d'amendement à la dite Convention dont le texte suit:

Remplacer l'expression « vingt et un » par « vingt-sept » à l'alinéa *a)* de l'article 50 de la Convention,

A fixé à cinquante-six le nombre d'Etats contractants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur dudit amendement, conformément aux dispositions de l'alinéa *a)* de l'article 94 de ladite Convention, et

A décidé que le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale devra établir en langues française, anglaise e espagnole, chacune faisant également foi, un protocole concernant l'amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous.

En conséquence, conformément à la décision susmentionnée de l'Assemblée,

Le présent Protocole a été établi par le Secrétaire général de l'Organisation,

Il sera soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la Convention relative à l'aviation civile internationale ou y a adhéré;

Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale;

Le présent Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du cinquante-sixième instrument de ratification à l'égard des Etats qui l'auront ratifié;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification dudit Protocole;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats qui sont parties à ladite Convention ou qui l'ont signée la date à laquelle ledit Protocole entrera en vigueur;

Le présent Protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat contractant qui l'aura ratifié après la date précitée dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

En foi de quoi, le Président et le Secrétaire général de la treizième session (extraordinaire) de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le present Protocole.

Fait à Montréal, le vingt et un juin mil neuf cent soixante et un, en un seul exemplaire rédigé en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi. Le présent Protocole restera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale. le Secrétaire général de l'Organisation en trasmettra des copies conformes à tous les Etats qui sont parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale. faite à Chicago le sept décembre 1944 ou qui l'ont signée.

H. da Cunha Machado
Président de l'Assemblée

R. M. Macdonnel
Secrétaire général de l'Assemblée

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1756.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Thailandia realizzato in Roma mediante scambio di Note 25 marzo-27 ottobre 1960, per la sistemazione di una pendenza finanziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo realizzato in Roma mediante lo scambio di Note 25 marzo-27 ottobre 1960 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Thailandia relativo alla sistemazione di una pendenza finanziaria tra i due Paesi.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 ammontanti a lire 1 miliardo si farà fronte per la prima delle cinque quote annue di lire 200 milioni, mediante pari riduzione — anche in deroga a quanto disposto con la legge 27 febbraio 1955, n. 64 — del fondo di cui al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, per la seconda quota, mediante riduzione del fondo di cui al corrispondente capitolo 546 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'esercizio 1961-62; per la terza quota mediante riduzione del corrispondente capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'esercizio 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI — ANDREOTTI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Scambio di Note tra l'Italia e la Thailandia per la sistemazione di una pendenza finanziaria. (Roma, 25 marzo-27 ottobre 1960).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
45/06259/375

Roma, 25 marzo 1960

Signor Ambasciatore,

faccio seguito alla mia lettera n. 45/4061/240 del 25 febbraio 1960, ed ho l'onore di portare a conoscenza

dell'E. V che è intenzione del Governo italiano di procedere al rimborso al Governo thailandese della somma di lire sterline 601.360 da esso versata nel settembre 1938 come prima rata per la fornitura di due incrociatori: fornitura che non potè aver luogo per i successivi eventi bellici.

Il Governo italiano propone pertanto di liquidare detta pendenza finanziaria in cinque annualità a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-1961 A tal fine il Governo italiano s'impegna ad iniziare con ogni sollecitudine la procedura prevista dalla legislazione italiana per l'autorizzazione al pagamento della somma suddetta.

Se il Governo thailandese concorderà su quanto precede, la presente lettera e la risposta di V E. costituiranno un accordo fra i nostri due Governi sulla questione di cui si tratta.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

Pella

S. E. Phairot Jayanama
Ambasciatore di Thailandia Roma

THE ROYAL THAI EMBASSY
N. 1273/2503

27th October 1960

Monsieur le Ministre,

I have the honour to refer the letter of your predecessor No. 45/06259/375 dated the 25th March 1960, informing me as follows:

« Faccio seguito alla mia lettera n. 45/4061/240 del 25 febbraio 1960, ed ho l'onore di portare a conoscenza dell'E. V che è intenzione del Governo italiano di procedere al rimborso al Governo thailandese della somma di lire sterline 601.360 da esso versata nel settembre 1938 come prima rata per la fornitura di due incrociatori: fornitura che non potè aver luogo per i successivi eventi bellici.

Il Governo italiano propone pertanto di liquidare detta pendenza finanziaria in cinque annualità a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61. A tal fine il Governo italiano s'impegna ad iniziare con ogni sollecitudine la procedura prevista dalla legislazione italiana per l'autorizzazione al pagamento della somma suddetta.

Se il Governo thailandese concorderà su quanto precede, la presente lettera e la risposta di V E. costituiranno un accordo fra i nostri due Governi sulla questione di cui si tratta ».

In reply, I have the honour to inform Your Excellency that the Thai Government accepts the proposal as stated above.

I avail myself of this opportunity, Monsieur le Ministre, to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Phairot Jayanama

His Excellency
Prof. Antonio Segni
Minister of Foreign Affairs,
Farnesina Palace Rome

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
Piccioni

LEGGE 3 dicembre 1962, n. **1757.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente rettifiche di frontiera allo stretto di Lavena e lungo il fiume Tresa conclusa ad Ivrea il 16 maggio 1961.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente rettifiche di frontiera allo stretto di Lavena e lungo il fiume Tresa conclusa ad Ivrea il 16 maggio 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione e data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 4 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 3 dicembre 1962

SEGNI

Fanfani — Piccioni — Andreotti

Visto, *il Guardasigilli* Bosco

Convention entre la République Italienne et la Confédération Suisse concernant une modification de la frontière au détroit de Lavena ainsi quer sur la Tresa.

La République Italienne et la Confédération Suisse, vu la Convention conclue entre l'Italie et la Suisse le 17 septembre 1955 au sujet de la régularisation du lac de Lugano,
considérant qu'il est nécessaire de procéder à une adaptation de la frontière italo-suisse au détroit de Lavena ainsi que sur la Tresa,
ont résolu de conclure la présente Convention. Elles ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires:

La République Italienne:
Monsieur le Général de Brigade Ermanno Rossi,
Directeur de l'Institut géographique militaire,

La Confédération Suisse:
Monsieur Ernst Huber
Directeur du Service topographique fédéral,

lesquels, après examen de leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

En modification partielle de la Convention du 24 juillet 1941, conclue entre la Confédération Suisse et le Royaume d'Italie au sujet de la détermination de la frontière italo-suisse entre le Run Do ou Cima Gari-

baldi et le Mont-Dolent, le tracé de la frontière, au détroit de Lavena et le long de la Tresa entre Ponte Tresa et Madonnone, est fixé sur l'axe du cours d'eau corrigé conformément au projet technique, mentionné à l'article 1 de la Convention italo-suisse du 17 septembre 1955 sur la régularisation du lac de Lugano, approuvé par les deux parties.

Le tracé de la frontière dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du présent article est représenté sur les deux plans suivants annexés à la convention

a) plan au 1.2000, No. 48.636, daté du 31 janvier 1949 et intitulé « Correzione dello stretto di Lavena. Determinazione della linea di confine italo-svizzera nello stretto »;

b) plan au 1.2500, No 51.208, du 14 octobre 1950, intitulé « Correzione della Tresa. Determinazione della *linea di confine italo-svizzera nel fiume Tresa* ».

Sont réservées les modifications de peu d'importance qui peuvent résulter de l'abornement de la frontière modifiée. Sont réservées également les modifications éventuelles du projet de correction prévues à l'article VI, alinéa 2 de la Convention italo-suisse du 17 septembre 1955 au sujet de la régularisation du lac de Lugano.

Article 2

Après l'approbation par les deux Gouvernements du procès-verbal de récolement prévu à l'article VII de la Convention italo-suisse du 17 septembre 1955, au sujet de la régularisation du lac de Lugano, la Commission pour l'entretien de la frontière italo-suisse procédera:

a) à la fixation définitive du nouveau tracé;

b) à la signalisation matérielle de la nouvelle ligne frontière selon les normes en vigueur entre les deux Etats;

c) à l'établissement d'une documentation descriptive du nouveau tracé.

Article 3

Les frais relatifs aux opérations dont est chargée la Commission pour l'entretien de la frontière italo-suisse, conformément à l'article 2, seront répartis en parts égales entre les deux Etats, ceux-ci devant en revanche supporter les frais concernant leurs représentants officiels respectifs.

Article 4

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne. Elle entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont revêtu de leur signature la présente Convention.

Fait à Ivrea, le 16 mai 1961, en deux exemplaires originaux, en langue française.

Pour la République Italienne
Generale di brigata
Ermanno Rossi

Pour la Confédération suisse
E. Huber

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
Piccioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1962.

Nomina di un componente del Comitato per l'erogazione dei premi agli espositori del libro italiano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 dicembre 1955, n. 1311 e la legge 2 giugno 1961, n. 477, relative a provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 1957, n. 367, con cui viene approvato il regolamento che detta norme di attuazione alla legge predetta;

Visto il proprio decreto del 29 giugno 1957, con il quale è stato costituito il Comitato per l'erogazione dei contributi di cui alla legge predetta;

Vista la comunicazione dell'Associazione italiana editori del 2 novembre 1962, con la quale l'editore Federico Elmo viene designato in qualità di esperto di detta Associazione presso il Comitato di erogazione dei premi per gli esportatori, in sostituzione del dottor Mario Pozzi dimissionario;

Decreta:

L'editore Federico Elmo è chiamato a far parte del Comitato per l'erogazione dei premi previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 367, in qualità di esperto per la Associazione italiana editori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1962

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Delle Fave

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1962
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 370

(52)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1962.

Declassificazione dalle Strade statali della strada Antignano-Monte Burrone e classificazione tra quelle del comune di Livorno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che la Strada statale n. 1-*ter* « Aurelia » della lunghezza di km. 4+617 che unisce Antignano a Monte Burrone possiede solamente caratteristiche di strada panoramica ed è legata alla espansione urbana della città di Livorno, senza peraltro avere alcuno dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge n. 126;

Sentiti, a norma degli articoli 3 e 12 della legge suindicata, i pareri del Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Amministrazione comunale di Livorno;

Ritenuta l'opportunità di declassificare dalla categoria delle statali l'arteria in esame e di classificarla tra le comunali;

Decreta:

La strada Antignano-Monte Burrone, della lunghezza di km. 4+617 cessa di appartenere al novero delle Strade statali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Livorno.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1962
Registro n. 42 *Lavori pubblici, foglio n.* 217

(7512)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana-Firenze, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previsto dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24746, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 103, col quale venne istituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 17339 del 23 agosto 1962 in corso di registrazione alla Corte dei conti, mediante il quale il dott. ing. Gaetano Perricone, ispettore generale del Genio civile, venne nominato membro della Commissione stessa;

Considerato che il predetto dott. ing. Gaetano Perricone ha chiesto di essere esonerato dall'incarico, e che pertanto occorre sostituirlo nell'incarico di membro in seno alla Commissione di cui trattasi;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 20 ottobre 1962 il dott. ing. Italo Caimo, ispettore generale del Genio civile, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze, in sostituzione del pari grado dottor ing. Gaetano Perricone che ha chiesto di essere esonerato dall'incarico.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione provinciale di cui alle premesse, è attribuito al dott. ing. Italo Caimo, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

Si autorizza sul cap. 23 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso, l'impegno della somma di L. 60.000 occorrente per il titolo di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1962
Registro n. 41 *Lavori pubblici, foglio n.* 176

(7501)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1963.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare agricola cooperativa di Urbania, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Urbania (Pesaro), e messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza con la quale il commissario straordinario della Banca popolare agricola cooperativa di Urbania, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Urbania (Pesaro), data la assoluta mancanza di liquidità conseguente alle irregolarità di eccezionale gravità imputabili agli organi amministrativi ordinari dell'azienda, ha chiesto la messa in liquidazione della azienda stessa a mente dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dal menzionato art. 67;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare agricola cooperativa di Urbania, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Urbania (Pesaro), e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(115)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Primo avviso per un bando di gara che sarà prossimamente lanciato dalla Repubblica federale del Camerun, e relativo ad un progetto finanziato dalla Comunità Economica Europea. Costruzione della Scuola normale superiore a Yaoundé (Camerun).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 132 del 10 dicembre 1962 il primo avviso per un bando di gara che sarà prossimamente lanciato dalla Repubblica federale del Camerun, e relativo ad un progetto finanziato dalla Comunità Economica Europea, relativo alla costruzione della Scuola normale superiore a Yaoundé (Camerun). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 241.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: dovrà essere proposto dai partecipanti. E' necessario comunque che una parte degli edifici scolastici sia pronta per il 1° novembre 1963 (circa 1/6 del totale dei lavori relativi alle aule).

Il bando di gara vero e proprio per i lavori in oggetto, sarà lanciato a far data dal 15 dicembre 1962 e sarà pubblicato simultaneamente nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » e su quella della Repubblica federale del Camerun. Il termine ultimo per l'invio delle offerte sarà il 1° marzo 1963.

Allo scopo di accelerare la procedura d'invio, la Direzione dei lavori publici a Yaoundé accetterà fin da ora le eventuali richieste d'acquisto di detto capitolato speciale di appalto che sarà, comunque, inviato ai richiedenti soltanto dopo la data di pubblicazione del bando relativo.

(7541)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 18 dicembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Don Jaime Jorro y Beneyto, conte di Altea, Console generale di Spagna a Milano con giurisdizione sulle provincie della Lombardia, Emilia, Veneto e del Trentino-Alto Adige.

(53)

In data 18 dicembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Francesco Saita Caprino, Console onorario del Principato di Monaco a Cagliari, con giurisdizione su tutto il territorio della Sardegna.

(54)

In data 18 dicembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Basilio Quinones Porras, Console generale del Venezuela a Genova, con giurisdizione sulle provincie di Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Vercelli, Novara, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Massa, Lucca, Pistoia, Firenze, Arezzo, Siena, Pisa, Livorno, Grosseto e sulla Regione della Val d'Aosta.

(55)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Opencast 80 % Strength »

L'esplosivo da mina denominato « Opencast 80 % Strength » fabbricato dal Consorzio fabbricanti dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile soltanto per lavori a cielo aperto ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7485)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Gelatina Opencast 80 % »

L'esplosivo da mina denominato « Gelatina Opencast 80% », fabbricato dal Consorzio fabbricanti dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile soltanto per lavori a cielo aperto ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7487)

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « S.G.V. » e « G.D.I.V. »

Gli esplosivi da mina denominati « S.G.V. » e « G.D.I.V. », fabbricati dalla società Vulcania nel proprio stabilimento di Montichiari (Brescia), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabili sia per lavori a cielo aperto che in sotterraneo, con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi o polverosi, ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7483)

Riconoscimento della polvere pirica denominata « Mina potassa extra »

La polvere pirica denominata « Mina potassa extra » fabbricata dalla società anonima Forniture esplodenti nel proprio stabilimento di Mulino di Stazzema (Lucca) è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria 1ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7488)

Riconoscimento della polvere nera da mina

La polvere nera da mina fabbricata dalla ditta Giovanni Battista Beretta nel proprio stabilimento di Caprino Bergamasco (Bergamo) è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria 1ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7231)

Riconoscimento del detonatore da mina denominato « detonatore da mina n. 8 Delta »

Il detonatore da mina denominato « detonatore da mina n. 8 Delta », fabbricato dalla società Rey Frères nel proprio stabilimento di Nimes (Francia), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile sia per lavori a cielo aperto che per quelli in galleria, con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi o polverosi, ed iscritto nella categoria 3ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7230)

Riconoscimento delle micce detonanti denominate « La Frentana » e « La Gigite »

Le micce detonanti denominate « La Frentana » e « La Gigite » contenenti rispettivamente gr. 15 e gr. 10 di pentrite per metro lineare, fabbricate dalla ditta Salvatore Sabino nel proprio stabilimento di Casalbordino (Chieti), sono riconosciute, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritte nella categoria 2ª, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7182)

Riconoscimento della polvere da caccia denominata « C.P.M. »

La polvere da caccia « C.P.M. » fabbricata dalla Società Montecatini nel proprio stabilimento di Orbetello (Grosseto) è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria 1ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7535)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Nitrolene NA/C »

L'esplosivo da mina denominato « Nitrolene NA/C », fabbricato dal Consorzio fabbricanti dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile soltanto per lavori a cielo aperto ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7536)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Salnitrex S »

L'esplosivo da mina denominato « Salnitrex S » fabbricato dal Consorzio fabbricanti dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile sia per lavori a cielo aperto che per quelli in sotterraneo — con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi e polverosi — ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7537)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Salnitrex D »

L'esplosivo da mina denominato « Salnitrex D », fabbricato dal Consorzio fabbricanti dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile sia per lavori a cielo aperto che per quelli in sotterraneo — con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi o polverosi — ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7538)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Monticello Ovest », con sede in Monticello d'Alba (Cuneo), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1962, registro n. 22, foglio n. 303, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Monticello Ovest », con sede nel comune di Monticello d'Alba (Cuneo), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Arione dott. Umberto Oreste; Barbero Guido; Chiesa Enrico; Molinaro Giuseppe; Cagliero Leopoldo; Astegiano Antonio; Chiesa Michele; Negro Giuseppe.

(7411)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario del canale di irrigazione Rû d'Arlaz, con sede nel comune di Montjovet (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1962, registro n. 22, foglio n. 301, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario del canale d'irrigazione Rû d'Arlaz, con sede nel comune di Montjovet (Aosta) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Cretier Vittorio, presidente.

Goyet Vittorio, vice presidente.

Treves Desiderato, Cretier Battista, Danna Angelo, Gamba Francesco Savino, Dherin Feliciano, Vallaine Pietro, Gard Pietro, consiglieri.

(7412)

Costituzione del Consorzio di irrigazione, di scolo e di miglioramento fondiario « Fossa Serrega », con sede in Verona, e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1962, registro n. 22, foglio n. 302, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di irrigazione, di scolo e di miglioramento fondiario « Fossa Serega », con sede in Verona, ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

ing. Allo Cavazzocca Mazzanti; Giandanese Bernini; Pavan Bruno; Breda Guido; Miotti dott. Antonio.

(7410)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica della Valle del Lao e Abatemarco (Cosenza)

Con decreto presidenziale 31 luglio 1962, n. 2729, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1962 al registro n. 21, foglio n. 72, il comprensorio del Consorzio di bonifica della Valle del Lao e Abatemarco, in provincia di Cosenza, è stato ampliato mediante aggregazione di alcune zone limitrofe dell'estensione di 11 mila ettari circa.

(7409)

Approvazione del piano provvisorio di ripartizione delle spese per la costruzione delle strade dei Mori e dei Pagliari del Consorzio di miglioramento fondiario del Basso Baricelle e del Mordaco, con sede in Pescara.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 36223, in data 29 dicembre 1962, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e degli articoli 3, 4 e 5 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, il piano provvisorio di ripartizione della spesa a carico dei proprietari interessati alla costruzione delle strade dei Mori e dei Pagliari del Consorzio di miglioramento fondiario del Basso Baricelle e del Mordaco, con sede in Pescara, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nella seduta del 2 giugno 1962.

(30)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1º agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1962 al registro n. 20, foglio n. 325 è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sindaco del comune di Jacurso avverso l'ampliamento del Consorzio di bonifica di S. Eufemia, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1960.

(7438)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del fiume Tanaro, tra il confine comunale di Garessio a monte e lo sbocco del torrente Pesio in comune di Carrù a valle, nonchè del torrente Cevetta, dalla confluenza in Tanaro al ponte sulla Strada statale n. 28 presso l'abitato di Mollere, in provincia di Cuneo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 25 agosto 1962, n. 3328 (registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1962, al registro n. 37 Lavori pubblici, foglio n. 223) sono state classificate nella terza categoria le opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del fiume Tanaro, tra il confine comunale di Garessio a monte e lo sbocco del torrente Pesio in comune di Carrù a valle, nonchè del torrente Cevetta, dalla confluenza in Tanaro al ponte sulla strada statale n. 28 presso l'abitato di Mollere, in provincia di Cuneo, interessanti gli immobili ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia 1º ottobre 19599, in scala 1:25.000, vistata dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Cuneo, che fa parte integrante del decreto stesso.

(7414)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 14441 in data 13 dicembre 1962, il dott. Antonio Tripani è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia.

(7413)

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Bergamo per la zona di via del Lazzaretto.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1962, registro n. 43 Lavori pubblici, foglio n. 355, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Bergamo, per la zona di via del Lazzaretto.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(7489)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale «Virgilio» di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del Prefetto della provincia di Roma numero 11429 del 20 agosto 1962, il preside del Liceo ginnasio statale «Virgilio» di Roma in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare da professori ed alunni della scuola la donazione della somma di L. 1.200.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato «Avv. Giacinto Dell'Olio».

(7241)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Bruno Cecconi, nato a Cascina (Pisa) il 15 agosto 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Pisa nell'anno 1953.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(66)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

Corso dei cambi dell'8 gennaio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,77	620,80	620,84	620,81	620,80	620,76	620,75	620,80	620,70	620,80
$ Can.	576,03	575,50	576 —	575,65	575,40	575,95	575,65	576 —	575,90	575,80
Fr. Sv.	143,63	143,55	143,58	143,5575	143,55	143,60	143,555	143,65	143,59	143,57
Kr. D.	89,97	89,95	90 —	89,95	89,90	89,95	89,95	90 —	89,95	89,95
Kr. N.	86,92	86,92	86,95	86,945	86,90	86,93	86,95	86,95	86,93	86,93
Kr. Sv.	119,94	119,90	119,91	119,94	119,75	119,96	119,935	119,90	119,96	119,95
Fol.	172,46	172,37	172,38	172,375	172,35	172,43	172,37	172,50	172,41	172,45
Fr. B.	12,47	12,478	12,4810	12,477	12,4725	12,48	12,4785	12,48	12,47	12,48
Franco francese	126,68	126,68	126,72	126,705	126,70	126,68	126,685	126,70	126,68	126,70
Lst.	1740,47	1741,40	1741,85	1741,45	1740,50	1740,67	1741,40	1740,50	1740,65	1741,30
Dm. occ.	154,92	154,85	154,85	154,865	154,80	154,81	154,85	155 —	154,80	154,90
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,05	24,045	24 —	24,04	24,0445	24,05	24,04	24,04
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,705	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli dell'8 gennaio 1963

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	113,575
Redimibile 3,50 % 1934	94,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	103,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 gennaio 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,78
1 Dollaro canadese	575,65
1 Franco svizzero	143,556
1 Corona danese	89,95
1 Corona norvegese	86,947
1 Corona svedese	119,937
1 Fiorino olandese	172,372
1 Franco belga	12,478
1 Franco francese	126,695
1 Lira sterlina	1741,425
1 Marco germanico	154,857
1 Scellino austriaco	24,045
1 Escudo Port.	21,702

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno sita nel territorio del comune di Ascea (Salerno).

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, in data 5 dicembre 1962, è stato disposto il passaggio, dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato, di un'area di terreno di mq. 1600, sita nel territorio del comune di Ascea (Salerno), distinta in catasto con il mappale n. 188 del foglio di mappa n. 50.

(7454)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Spongano (Lecce).

Con decreto ministeriale n. 300.8/64335 del 17 dicembre 1962, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Spongano (Lecce) di un terreno sito in Spongano (Lecce) del periziato valore di L. 765.000 della superficie di circa mq. 510 da distaccarsi in catasto dalla partita 2015-*bis*, distinto al foglio n. 5, part. 910 sub *B* confinante a sud-est con via Pio XII, a nord-est con restante parte dell'immobile di proprietà comunale a nord, nord-ovest e sud-est con Corvaglia.

(7474)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare un legato

Con decreto ministeriale n. 300.8/64473 del 27 dicembre 1962, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Carlo Vittorio Castagna di Como di lire 500.000.

(37)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare agricola cooperativa di Urbania, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Urbania (Pesaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 4 corrente che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare agricola cooperativa di Urbania, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Urbania (Pesaro), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il dott. Manlio Paolini è nominato commissario liquidatore ed i signori dott. Raffaello Rombaldoni, avv. Nicola Perulli, Vittorio Achilli, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare agricola cooperativa di Urbania, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Urbania (Pesaro), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1963

Il Governatore: CARLI

(116)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 24 gennaio 1962.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto in data 24 gennaio 1962, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il decreto in data 5 maggio 1962, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Considerato che alcuni candidati al concorso in parola hanno fatto richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingue straniere (francese, inglese, tedesca), prevista dal programma degli esami;

Considerata, pertanto, la necessità di integrare la Commissione esaminatrice con la nomina di tre docenti per le lingue medesime;

Vista la lettera di designazione del Ministero della pubblica istruzione in data 10 dicembre 1962, n. 18017;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto 24 gennaio 1962, è integrata, per lo svolgimento delle prove orali, come segue:

La Porta prof. Teresa ved. Brusa: per la lingua inglese;
Piattelli prof. Elio: per la lingua francese;
Bologna del Priore prof. Tullia: per la lingua tedesca.

Spetta ai sopraindicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1962

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1963
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 5. — CESSARI

(79)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a posti di volontario nella carriera per l'Oriente

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di volontario nella carriera per l'Oriente, per la lingua araba.

Art. 2.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di volontario nella carriera per l'Oriente, per la lingua giapponese.

Art. 3.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di volontario nella carriera per l'Oriente, per la lingua hindi.

Art. 4.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di volontario nella carriera per l'Oriente per la lingua indonesiana.

Art. 5.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di volontario nella carriera per l'Oriente per la lingua persiana.

Art. 6.

Per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4 e 5 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

I) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

II) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, salvo quanto stabilito dal successivo art. 7;

III) laurea in lingue, letterature ed istituzioni orientali o in scienze coloniali conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, o laurea in lingue e letterature straniere moderne, indirizzo « orientale », o in giurisprudenza o in lettere, conseguite presso una Università o altro Istituto equiparato;

IV) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

V) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e semprechè non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera per l'Oriente;

VI) attitudine professionale, di cui all'art. 223, lettera *b*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da accertarsi nei modi indicati nel successivo art. 9.

Possono essere amessi ai concorsi gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 8 per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 7.

Il limite massimo di età, indicato nel n. II) del precedente art. 6 è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione,

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università o Istituti di istruzione universitaria, il limite massimo di età è elevato entro i limiti indicati nello art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1950, n. 465.

Nei casi indicati dal n. 1) al n. 5) ed anche quando sia possibile il cumulo dei benefici, non è ammesso superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzioni razziali;

7) il limite massimo di età è inoltre protratto fino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per gli appartenenti alle categorie cui sono estesi gli stessi benefici, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12, ultimo comma, della stessa legge;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi dal Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 8.

Le domande di ammissione ai concorsi, su carta da bollo da L. 200, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica anche se l'aspirante risieda all'estero. Insieme alla domanda e comunque non oltre la scadenza del predetto termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dovranno altresì essere presentati o fatti pervenire i due documenti indicati ai numeri I) e III) del settimo comma del presente articolo.

I documenti indicati nei successivi numeri I e II devono essere rilasciati in data compresa fra il giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la scadenza del predetto termine perentorio di sessanta giorni.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La mancata presentazione dei predetti due documenti nel termine soprariferito comporta senz'altro la esclusione dal concorso.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che, pur avendo superata l'età di trentadue anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel precedente art. 7, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) di quale titolo di studio sia in possesso, specificando presso quale Università o Istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

L'aspirante dovrà altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) se coniugato, il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita del coniuge;

b) se residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e qualora sia coniugato, l'ultimo domiciliato in Italia o all'estero del coniuge;

c) se, e in quali lingue estere, oltre la lingua per la quale concorre e la lingua inglese, l'aspirante desideri sostenere le prove facoltative scritte e orali, o entrambe le prove, come indicato nel successivo art. 17;

d) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

e) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e che siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante dovrà allegare i seguenti documenti, anche se egli sia dipendente di ruolo dello Stato:

I. *a*) se abbia già prestato servizio militare o se sia stato dichiarato « abile arruolato », copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente autorità militare;

b) se sia stato dichiarato riformato o rivedibile: certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune competente e provvisto del visto di conferma del commissario di leva, o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana, da cui risultino le indicazioni relative alle cause che hanno determinato la dichiarazione di inabilità permanente o temporanea al servizio militare;

c) se non sia stato ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune competente o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana;

d) se abbia già prestato servizio militare o se sia stato dichiarato « abile arruolato » e successivamente sia stato dichiarato riformato, l'aspirante potrà presentare o il documento sub *a*) o il documento sub *b*).

II. Certificato medico su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima e che non ha imperfezioni fisiche a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e sempreché non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera per l'Oriente; tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale del Comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da medico di fiducia della autorità diplomatica o consolare italiana a cui spetta di autenticare ed eventualmente tradurre il certificato, previa dichiarazione che esso è stato rilasciato da sanitario di sua fiducia.

Il possesso del predetto requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione in qualsiasi momento.

Art. 9.

Il requisito dell'attitudine professionale di cui all'art. 22 lettera *b*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà accertato mediante colloquio nel quale gli aspiranti debbono dar prova della propria attitudine ad orientarsi nei principali problemi internazionali in relazione al settore di specializzazione (Vicino Oriente e Africa mediterranea) per i concorrenti per le lingue araba e persiana; Medio oriente per i concorrenti per la lingua hindi; Estremo oriente, per i concorrenti per le lingue indonesiana e giapponese.

Il colloquio si svolgerà con la Commissione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341.

La data fissata per il colloquio, che avrà luogo presso il Ministero degli affari esteri, sarà comunicata individualmente agli aspiranti non meno di dieci giorni prima.

Gli aspiranti dovranno presentarsi al colloquio muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art. 10.

Gli esami del concorso per la lingua araba sono costituiti di tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte consistono:

a) in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dall'italiano nella lingua araba;

b) in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dalla stessa lingua in italiano;

c) nello svolgimento di un tema vertente sulla storia, la cultura, le istituzioni, l'economia dei Paesi del Vicino oriente e Africa mediterranea.

L'esame orale verterà, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) diritto internazionale pubblico e privato;

2) istituzioni di diritto privato ed elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;

3) lingua inglese.

Art. 11.

Gli esami del concorso per la lingua giapponese sono costituiti di tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte consistono:

a) in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dall'italiano nella lingua giapponese;

b) in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dalla stessa lingua in italiano;

c) nello svolgimento di un tema vertente sulla storia, la cultura, le istituzioni, l'economia dei Paesi dell'Estremo oriente.

L'esame orale, verterà, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) diritto internazionale pubblico e privato;

2) istituzioni di diritto privato ed elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;

3) lingua inglese.

Art. 12.

Gli esami del concorso per la lingua hindi sono costituiti di tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte consistono:

a) in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dall'italiano nella lingua hindi;

b) in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dalla stessa lingua in italiano;

c) nello svolgimento di un tema vertente sulla storia, la cultura, le istituzioni, l'economia dei Paesi del Medio oriente.

L'esame orale verterà, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) diritto internazionale pubblico e privato;

2) istituzioni di diritto privato ed elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;

3) lingua inglese.

Art. 13.

Gli esami del concorso per la lingua indonesiana sono costituiti di tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte consistono:

a) in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dall'italiano nella lingua indonesiana;

b) in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dalla stessa lingua in italiano;

c) nello svolgimento di un tema vertente sulla storia, la cultura, le istituzioni, l'economia dei Paesi dell'Estremo oriente.

L'esame orale verterà, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:
1) diritto internazionale pubblico e privato;
2) istituzioni di diritto privato ed elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;
3) lingua inglese.

Art. 14.

Gli esami del concorso per la lingua persiana sono costituiti di tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte consistono:

a) in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dall'italiano nella lingua persiana;

b) in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dalla stessa lingua in italiano;

c) nello svolgimento di un tema vertente sulla storia, la cultura, le istituzioni, l'economia dei Paesi del Vicino oriente e Africa mediterranea.

L'esame orale verterà, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti
1) diritto internazionale pubblico e privato;
2) istituzioni di diritto privato ed elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;
3) lingua inglese.

Art. 15.

Le tesi dei programmi d'esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 16.

Il punteggio per ogni prova è espresso in ottantesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno cinquantasei ottantesimi nelle prove scritte e non meno di quarantotto ottantesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno quarantotto ottantesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, eventualmente aumentata del punteggio riportato nelle prove scritte di lingue facoltative di cui al successivo art. 17, e dal voto riportato nella prova orale eventualmente aumentato del punteggio riportato nelle prove orali di lingue facoltative.

Art. 17.

Escluse la lingua per la quale concorre e la lingua inglese, l'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta o orale, o ad entrambe le prove, nelle lingue giapponese, cinese, indonesiana, urdu, hindi, persiana, araba, turca, amarica e suahili, nonchè alla sola prova orale in altre lingue.

Ciascuna prova scritta facoltativa consiste in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dall'italiano nella lingua prescelta.

Per ciascuna prova scritta sostenuta nelle lingue facoltative sopraindicate il concorrente può conseguire un massimo di 4 punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 2,4. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale. In ogni caso, il concorrente non può beneficiare di più di dodici punti complessivamente per le prove scritte di lingue facoltative.

Per le prove orali di lingue facoltative il concorrente può beneficiare di un massimo di 4 punti per ciascuna prova sostenuta nelle lingue menzionate nel primo comma del presente articolo e nella lingua somala, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 2,4 e di un massimo di 2 punti per ciascuna prova sostenuta in qualsiasi altra lingua, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1,2. In ogni caso, il concorrente non può beneficiare di più di dodici punti complessivamente per le prove orali di lingue facoltative. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto, espresso in ottantesimi, riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 18.

I candidati hanno otto ore di tempo per ciascuna delle prove scritte obbligatorie e per ciascuna delle prove scritte di lingue estere facoltative di cui al precedente art. 17.

Le prove scritte saranno tenute in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi la prova orale dura complessivamente non meno di un'ora.

Le prove orali delle lingue estere obbligatorie e di quelle facoltative consistono, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera con l'esaminatore.

I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame forniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel precedente art. 9.

Art. 19.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi ai concorsi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e ne sarà dato avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai fini della predisposizione delle aule e del materiale delle prove scritte d'esame, il Ministero all'atto della comunicazione individuale potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al rispettivo concorso.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa sarà dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 20.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità dei procedimenti dei concorsi, approva con propri decreti, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, le graduatorie di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 21.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza, dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 247 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e i prigionieri di guerra, dovranno produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce della invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *d*), dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal Prefetto di Roma.

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità esraelitica;

q) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina ad assistente universitario, la continuità e la qualifica del servizio prestato;

r) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno produrre un certicato su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100 rilasciata dalla competente autorità militare.

Art. 22.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri — Direzione generale del personale — Ufficio I, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 100.

I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni e che siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti dal precedente art. 7 dovranno presentare inoltre, gli appositi documenti specificati nel precedente art. 21 salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di preferenza o di precedenza:

2) diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200; se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) non possono essere di data anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 100 (rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono), dalla quale risulti se il concorrente sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 23.

Il Ministro, valutati a norma dell'art. 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito nonchè i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e delle categorie ad essi equiparate, dichiara con propri decreti i vincitori dei concorsi.

Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei e quelle dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 24.

I vincitori dei concorsi sono nominati con decreti del Ministro per gli affari esteri, volontari nella carriera per l'Oriente per prestare il servizio di prova stabilito dall'articolo 224 del testo unico appovato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il volontario, che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1962

p. *Il Ministro*: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1962
Registro n. 184, foglio n. 124

TABELLA

I. *Storia, cultura, istituzioni ed economia dei Paesi del Vicino Oriente e dell'Africa mediterranea.*

1. L'Arabia proislamica (cenni). L'avvento dell'Islam. La comunità mussulmana come stato durante la vita del Profeta. I califfi ben diretti (632-661). Le guerre civili sotto il califfato di Alì.

2. Il califfato degli Omayyadi (661-750). Il califfato degli Abbâsidi (750-1258). L'Emirato e poi califfato omayyade di Spagna (756-1031). Il sorgere degli Stati autonomi. I califfi fatimidi (909-1171).

3. I turchi Selgiuchidi come detentori del potere effettivo nel califfato abbaside dal 1055 e precursori dei Turchi Ottomani. Gli Atabeg. L'epoca delle Crociate (per grandi linee). Gli Ayyûbidi. I Mamalucchi. Fine del califfato abbaside ad opera dei Mongoli (1258).

4. Almoravidi e Almohadi in Africa e in Spagna. La riconquista cristiana della Spagna. Caduta del regno di Granata (1492) (per grandi linee).

5. Linee generali della storia dell'Iran musulmano: Tahiridi. Saffaridi. Samanidi. Buwayhidi. Selgiuqidi. I Mongoli. I Safawidi (1502-1736). Gli Afsharidi (1734-1836). I Qagiari (1836-1923). I Pahlawidi (dal 1925 ad oggi).

6. L'Impero ottomano — fasi della sua espansione per grandi linee. Il dominio sugli Arabi.

7. La campagna napoleonica in Egitto (1798). L'autonomia dell'Egitto sotto i successori di Mohammed Ali. L'autonomia del Libano (1860). L'epoca coloniale: la Francia in Algeria, Tunisia, Marocco; possedimenti africani della Spagna; l'Italia in Libia; la Gran Bretagna in Egitto; il Sudan anglo-egiziano.

8. La dissoluzione dell'Impero ottomano e il riordinamento del Vicino Oriente dopo la prima guerra mondiale. Trasformazioni successive nel Vicino Oriente e nell'Africa Mediterranea prima e dopo la seconda guerra mondiale sino all'assetto odierno.

9. Letterature arabe, persiana e turca (a seconda delle lingue d'esame) figure ed opera di primo piano.

10. *Istituzioni musulmane*. Sunniti, Sciiti e Kharigiti: loro divergenze intorno alla dottrina dell'imanato e in materia dogmatica. Sciiti zayditi, imamiti e ismailiti. I Drusi e gli Yazidi. Gli Ibaditi. Principi della fede musulmana. Le pratiche del culto. Le scuole giuridiche. La questione del Califfato. La mistica. Il modernismo musulmano.

11. Generalità dell'economia dei paesi del Vicino Oriente e dell'Africa Mediterranea, Sudan incluso, con particolare riguardo alle loro relazioni economiche con l'Italia.

II. *Storia, cultura, istituzioni, economia dei Paesi del Medio Oriente.*

1. Linee generali della storia indiana nel periodo hindu (circa 300 a. c 1200 d. c.).

2. La conquista musulmana dell'India e il sultanato di Dlhi.

3. L'Impero Moghul, con riguardo ai suoi rapporti con il Portogallo e le Compagnie delle Indie inglese e olandese. La dissoluzione dell'impero Moghul e il tentativo di riscossa hindu dei Maratha. L'attività commerciale europea sulle coste indiane nella prima metà del sec. XVIII.

4. Stati musulmani sorti dalla dissoluzione dell'Impero Moghul cenni sugli eventi storici del Bengala e del Deccan fino al 1948.

5. Il conflitto franco-inglese nell'India del sud e nel Bengala dal 1744 al 1799.

6. Linee generali della conquista inglese dell'India (1757-1818) e di quella del Pakistan (1839-1849). La politica afghana del Governo inglese dell'India dal 1839-1919.

7. Sviluppi dell'amministrazione della Compagnia inglese delle Indie dal 1773 al 1858. L'amministrazione inglese in India nel suo periodo aureo (1858-1909).

8. Le origini del movimento nazionale indiano (1858-1909). Il Congresso nazionale indiano e le sue vicende interne da Gokhale a Gandhi (1885-1935).

9. I musulmani indiani: l'opera organizzativa di Sayyid Ahmad e i loro rapporti con il Congresso fino al 1940.

10. Le riforme costituzionali indiane del 1909, del 1919 e del 1935. La lotta per l'indipendenza indiana e per la creazione del Pakistan dal 1936 al 1947.

11. Le riforme strutturali dell'India e del Pakistan dal 1947 ad oggi; linee generali della politica estera indiana e pakistana dal 1947 ad oggi.

12. La letteratura classica hindi: notizie generali sulla letteratura moderna. La letteratura urdu nel XIX e nel XX secolo.

13. Il problema delle lingue nazionali dell'India, del Pakistan e la posizione della lingua inglese nei due Stati.

14. Le basi teoriche della struttura sociale indiana tradizionale: i testi politici e giuridici, le caste, il sistema familiare. Le basi teoriche della struttura sociale islamica, con particolare riferimento al Pakistan.

15. Gandhi e la lotta per l'indipendenza dell'India Importanza del « gandhismo » nella vita politica, religiosa e sociale dell'India d'oggi.

16. La religione islamica e sua rilevanza nella vita e nella struttura politica e sociale del Pakistan.

17. Le comunità singalese e tamil a Ceylon problemi e conflitti che derivano dalla loro convivenza. La questione del Kashmir: posizione dell'India e del Pakistan e atteggiamento delle grandi Potenze.

18. La vertenza afghano-pakistana e per il Paktheonistan suoi aspetti storici, culturali, economici, ecc.

19. Situazione attuale dell'economia dell'India (agricoltura, industria, comunicazioni, commercio estero) I piani quinquennali dell'India: cenni sui risultati del primo e prospettive sulla attuazione del secondo.

20. Situazione attuale dell'economia del Pakistan (agricoltura, trasporti, comunicazioni, commercio estero). Il piano quinquennale pakistano 1955-1960.

21. Cenni sui problemi sociali e del lavoro in India e in Pakistan.

III. *Storia, cultura, istituzioni, economia dei Paesi dell'Estremo Oriente.*

1. Sguardo generale alla storia dell'impero cinese dalla sua fondazione (221 a. C.) alla caduta del T'ang (907 d. C.).

2. Gengis Khan, Quibilai ed i Mongoli di Cina.

3. Marco Polo, Odorico da Pordenone e gli altri viaggiatori e missionari italiani in Estremo oriente nel secolo XIV.

4. L'espansione cinese in Asia meridionale; il Vietnam e la sua civiltà di origine cinese; la talassocrazia cinese del primo trentennio del secolo XV.

5. Le dinastie Ming e Ch'ing in Cina con particolare riguardo ai rapporti commerciali con l'estero (dal 1368 al 1842). La penetrazione europea in Cina nella seconda metà del secolo XIX.

6. Le crisi politiche della Cina repubblicana dal 1911 al 1949.

7. L'espansione giapponese in Cina ed in Asia meridionale, con particolare riguardo alla seconda guerra mondiale ed ai suoi antefatti.

8. L'Indonesia come parte della Magna India; l'induizzazione e gli imperi di Srivijaya e di Majapahit.

9. L'Islam in Indonesia, sviluppi e tappe della sua penetrazione situazione odierna.

10. La Compagnia olandese delle Indie e la sua penetrazione in Indonesia durante il secolo XVII; i sistemi amministrativi della Compagnia a Giava nei secoli XVII e XVIII.

11. L'amministrazione coloniale olandese nel secolo XIX, con particolare riguardo al sistema delle colture a Giava.

12. Le origini del movimento nazionale indonesiano e le riforme costituzionali del primo quarto del secolo XX. La lotta per l'indipendenza prima e durante la conquista giapponese (fino all'agosto 1945).

13. Sviluppi costituzionali e politica interna dell'Indonesia dal 1945 ad oggi.

14. La Malesia britannica dal 1867 fino alla conquista giapponese, con particolare riguardo ai fattori politico-economici e alla questione cinese.

15. La nascita della Federazione malese (1945-1957) ed i suoi problemi nazionali ed economici.

16. La letteratura giavanese classica.

17. Figure di primo piano della letteratura indonesiana contemporanea.

18. Riflessi politici, sociali e culturali dell'attuale rinascita del Buddismo negli Stati del sud-est asiatico.

19. Il piano di Colombo. La conferenza afro-asiatica di Bandung (aprile 1955).

20. Fondamentali problemi politici, economici e sociali della Cina d'oggi rapporti con l'Occidente, posizione rispetto all'O.N.U., relazioni commerciali.

21. Riflessi politici, economici e culturali dell'emigrazione cinese nella penisola indocinese, in Tailandia, Birmania, Malesia, Indonesia e nelle Filippine.

22. La situazione economica e sociale nel Giappone in questo dopoguerra; l'attuale espansione economica e demografica del Giappone nel sud-est asiatico.

23. L'attuale regime in Indonesia; sue basi e prospettive per il futuro. Primi risultati dell'attività politica, economica e sociale dell'Indonesia dal 1949 ad oggi.

24. La questione della Nuova Guinea occidentale: precedenti storici e aspetti giuridici e politici dell'attuale vertenza fra l'Indonesia ed i Paesi Bassi.

25. Le risorse minerarie dei Paesi dell'Estremo Oriente in particolare lo stagno in Malesia, Indonesia e Tailandia. Importanza del riso, del cotone e della gomma nell'economia dei Paesi del sud-est asiatico.

IV. *Diritto internazionale pubblico e privato.*

a) Diritto internazionale pubblico:

1. Struttura della Comunità internazionale. Principi ispiratori e caratteri del suo ordinamento; l'ordinamento internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati.

2. Le norme dell'ordinamento internazionale e i loro caratteri. Validità ed efficacia delle norme internazionali.

3. I soggetti. La Personalità internazionale degli Stati Soggetti internazionali diversi dagli Stati. Personalità delle unioni di Stati. Gli stati giuridici soggettivi internazionali.

4. Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali Organi di Istituzioni internazionali e Organi internazionali.

5. I fatti giuridici. Atti giuridici. Accordi. Fatti illeciti La responsabilità internazionale.

6. La sovranità territoriale degli Stati. Diritti sui territori altrui.

7. Limiti dell'attività degli Stati rispetto agli individui nel loro ordinamento interno.

8. Trattati collettivi e bilaterali concernenti la cooperazione internazionale nel campo politico e della sicurezza, economico e commerciale, sociale, culturale, ecc. Aspetti giuridici, sviluppo e attività delle organizzazioni internazionali in vari settori.

9. Procedimenti di soluzione delle controversie internazionali. Arbitrato. Corte internazionale di giustizia. Procedimenti per la tutela dei diritti. Autotutela. Tutela associata.

10. Lo stato di guerra e il rapporto di neutralità.

b) Diritto internazionale privato:

1. Nozioni generali natura e funzioni delle norme di diritto internazionale privato. Interpretazione e limiti al funzionamento delle norme di diritto internazionale privato. L'adattamento delle norme straniere richiamate. Persone fisiche e persone giuridiche. Cittadinanza e nazionalità. Persone. Rapporti di famiglia. Diritti reali. Successioni. Donazioni, Obbligazioni. Forma degli atti Convenzioni relative al diritto internazionale privato.

2. Nozioni di diritto processuale internazionale, con particolare riguardo ai limiti della giurisdizione italiana e al riconoscimento delle sentenze straniere.

V. *Istituzioni di diritto privato.*

1. Concetti fondamentali del diritto. Diritto oggettivo e diritto soggettivo. Il diritto oggettivo e le sue fonti.

2. Interpretazione delle norme giuridiche. Limiti di efficacia delle norme giuridiche. Acquisto, perdita e modificazione dei diritti.

3. Il negozio giuridico. Concetto e elementi del negozio giuridico. Formazione e manifestazione della volontà negoziale. Vicende del negozio.

4. Persone fisiche: capacità giuridica e capacità di agire. Le persone giuridiche: capacità e rappresentanza.

5. Famiglia, Matrimonio, filiazione, adozione. Tutela e cura.

6. Successione: concetto e principi fondamentali della successione per causa di morte. Donazione.

7. Diritti reali. Le cose e i beni. Proprietà. Diritti reali di godimento Possesso.

8. Diritti di obbligazione. Concetto ed elementi dell'obbligazione. Modificazioni soggettive e oggettive del rapporto obbligatorio. Effetti dell'obbligazione.

9. Contratti in generale. Classificazione dei contratti. Principali tipi di contratto di lavoro. Contratto di trasporto. Le società. Contratti bancari Contratti di assicurazione.

10. Diritti sui beni immateriali. Titoli di credito. Fallimento.

11. Proprietà della nave e dell'aeromobile. Obbligazioni relative alla navigazione.

12. Tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi e garanzie patrimoniali, tutela giurisdizionale dei diritti. Prescrizione e decadenza.

VI. *Elementi di diritto costituzionale ed amministrativo.*

1. Concetto e partizione del diritto pubblico. Lo Stato: elementi e potestà. Caratteristiche generali dello Stato moderno. Personalità giuridica, funzioni e struttura dello Stato. La divisione dei poteri.

2. L'ordinamento costituzionale italiano. Funzione legislativa. Funzione giurisdizionale.

3. Il diritto amministrativo e le sue fonti. Concetto di pubblica Amministrazione e di organo. L'organizzazione amministrativa.

4. L'azione amministrativa. Il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'Amministrazione. Gli atti amministrativi: classificazione e tipi.

5. La giustizia nell'Amministrazione: mezzi di tutela dei diritti e degli interessi.

Roma, addì 10 novembre 1962

p. *Il Ministro*: Russo

(7542)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a trenta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, bandito con decreto ministeriale 6 febbraio 1962.

Le prove scritte di esame del concorso a trenta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 7, 8 e 9 febbraio 1963, con inizio alle ore 8.

(87)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.